SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26/L

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **23.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

05G0041

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **24.**

Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «solennità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbrio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2285):

Presentato dall'on. BIANCHI il 5 febbraio 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 2002, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 10, 11 e 17 dicembre 2003; 14, 20, 27 e 28 gennaio 2004; 25 febbraio 2004.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa il 22 settembre 2004 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 22 settembre 2004 e approvato in un testo unificato il 23 settembre 2004, con atti: n. 2405 on. SERENI; n. 2595 on. GIULIETTI ed altri; n. 2753 on. GRILLO ed altri.

Senato della Repubblica (atto n. 3120):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 settembre 2004, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 ottobre 2004; il 10 novembre 2004 e approvato il 26 gennaio 2005.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 («Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena»), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Il 4 ottobre è considerato solennità civile *e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse*, in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione.».

05G0029

LEGGE 24 febbraio 2005, n. **25.**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (L) — *(Nomina del difensore)*. — *1.* Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore

scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2.

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (L) — *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)*. — *1.* L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

Art. 3.

1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».

Art. 4.

1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. (L) — *(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)*. — *1.* Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

Art. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. (L) — *(Nomina del consulente tecnico di parte)*. — *1.* Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3017):

Presentato dall'on. PECORELLA l'11 luglio 2002.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 2002, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 25 luglio 2002; 12, 25 e 26 settembre 2002; 3 ottobre 2002.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2002.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2002 e approvato il 23 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1912):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2003, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 5 e 26 marzo 2003; 26 novembre 2003.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 1° aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato il 7 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 3017-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 aprile 2004 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 6 e 15 luglio 2004 e 28 settembre 2004.

Esaminato in aula il 9 e 10 febbraio 2005 e approvato il 15 febbraio 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

— Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dalla presente legge:

«Art. 83 (L) *(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte).* — 1. L'onorario e le spese spettanti *al difensore,* all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.».

05G0047

LEGGE 1° marzo 2005, n. **26.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2005»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140»;

dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale).* — *1.* All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

Art. 1-*ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali).* — *1.* Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"*29.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".

Art. 1-*quarer (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). — 1.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive».

All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; *la parola:* «elabora» *è sostituita dalla seguente:* «approva» *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Adeguamento degli edifici scolastici). — 1.* Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). — 1.* All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005";

b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

Art. 6-*ter (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994). — 1.* I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

Art. 6-*quater (Occupazioni d'urgenza). — 1.* È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6-*quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). — 1.* Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 6-*sexies (IVA agricola). — 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Art. 6-*septies (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). — 1.* All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

Art. 6-*octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti). — 1.* Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-*undecies*, comma 1,

del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Art. 6-*nonies (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 143 del 1991). — 1.* Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1º luglio 2005».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5521):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (PISANU), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI), dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (LA LOGGIA) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) il 31 dicembre 2004.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 5 gennaio 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, VII, IX, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 18, 20, 26, 27 gennaio 2005.

Esaminato in aula il 18 e 31 gennaio 2005; l'1, 2, 8 febbraio 2005 ed approvato il 9 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3294):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 febbraio 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione in sede referente, il 15, 17, 22 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2005 ed approvato il 1º marzo 2005.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

05G0052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Apertura delle ricevitorie del lotto all'interno delle rivendite speciali-equiparazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1º marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;

Vista la circolare 04/61137 del 24 marzo 1999 che ha previsto l'istituzione di rivendite speciali all'interno degli ipermercati;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

Visto il secondo comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che ha previsto la possibilità per i titolari di alcune tipologie di rivendite speciali di ottenere la trasformazione delle stesse in rivendite ordinarie;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29 concernente il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del «Bingo»;

Vista la direttiva del 12 settembre 2000 con la quale è stato affidato il controllo centralizzato del gioco del «Bingo» all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Atteso che per l'affluenza di pubblico all'interno delle sale bingo le stesse possono essere assimilabili alle rivendite speciali individuate nel decreto direttoriale 30 dicembre 1999;

Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 35.000 punti di raccolta;

Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 che ha stabilito che partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le rivendite speciali ubicate all'interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati nonché quelle di cui al secondo comma dell'art. 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che non hanno potuto ottenere i benefici previsti in quanto esercitate in forma societaria, sono equiparate alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali.

Art. 2.

Le domande per ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco del lotto di cui al precedente art. 1, devono essere presentate, relativamente al piano di attivazione per l'anno 2004, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio; per i successivi piani di attivazione annuali entro il 1° marzo di ogni anno.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 162

05A01759

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 50.032 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 22 luglio, 23 agosto, 24 settembre, 23 dicembre e 21 gennaio 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato del decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 luglio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01772

DECRETO 22 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, quinta e sesta tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.032 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 11 febbraio, 21 aprile e 27 settembre 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 27 settembre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 settembre 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 11 febbraio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 settembre 2004, entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 settembre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 settembre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime due aste «ordinarie» dei B.T.P. €i «decennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione (al netto della provvigione di collocamento) diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000, tutto arrotondato alla seconda cifra decimale secondo le modalità utilizzate dalla procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 settembre 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01817

DECRETO 22 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.032 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 27 dicembre 2004 e 25 gennaio 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto mini-

steriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 ottobre 2004, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 ottobre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati stessi per un importo massio del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 ottobre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa, quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º marzo 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietemi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º marzo 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01818

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione «Santa Lucia», in Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art, 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 12 gennaio 2004, protocollo n. 84/2004, con la quale l'IRCCS Fondazione «Santa Lucia» di Roma ha chiesto la conferma del carattere scientifico per la disciplina di «Riabilitazione neuromotoria» e l'estensione del predetto riconoscimento al settore delle «Neuroscienze»;

Vista la deliberazione n. 780 del 6 agosto 2004 della giunta della regione Lazio, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della istanza di conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione «Santa Lucia» di Roma e dell'estensione al settore delle «Neuroscienze»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso la Fondazione «Santa Lucia» di Roma in data 15 novembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione «Santa Lucia» con sede legale in Roma, via Ardeatina n. 306, per la disciplina di riabilitazione neuromotoria, con l'estensione al settore delle neuroscienze.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione Lazio
STORACE

05A01961

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione «G.B. Bietti», in Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art, 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 7 luglio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione «G.B. Bietti» di Roma, per la conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la disciplina di oftalmologia;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lazio n. 1284 del 23 dicembre 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione «G.B. Bietti» di Roma;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso la Fondazione «G.B. Bietti» di Roma in data 9 novembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione «G.B. Bietti» con sede legale in Roma, via Livenza n. 3, per la disciplina di oftalmologia.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione Lazio
STORACE

05A01962

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», in Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 12 gennaio 2004, prot. n. 3, con la quale l'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma ha chiesto la conferma del carattere scientifico per la disciplina di «AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso»;

Vista la deliberazione n. 782 del 6 agosto 2004 della giunta della regione Lazio, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della istanza di conferma del carattere scientifico presentata dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma in data 15 novembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» con sede legale in Roma, via Portuense, 292, per la disciplina di «AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso».

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione Lazio
STORACE

05A01963

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto dermopatico dell'Immacolata», in Roma, e della sede distaccata di Capranica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS «Istituto dermopatico dell'Immacolata» di Roma, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di dermatologia;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lazio n. 698 del 30 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'«Istituto dermopatico dell'Immacolata» di Roma;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'«Istituto dermopatico dell'Immacolata» di Roma in data 18 novembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto dermopatico dell'Immacolata» di Roma, via dei Monti di Creta n. 104, con sede legale in Roma, via della Luce n. 46, e della sede distaccata Villa Paola, via Padre Luigi Monti n. 1, Capranica (Viterbo), per la disciplina di dermatologia.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione Lazio
STORACE

05A01964

ORDINANZA 8 febbraio 2005.

Blue Tongue - Campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2004/550/CE del 13 luglio 2004 per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P. I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2004/840/CE del 30 novembre 2004;

Visto il Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P. I8.d/18 del 6 febbraio 2004;

Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Viste le ordinanze 2 aprile e 10 giugno 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004;

Vista l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla blue tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Tenuto conto dei principi statuiti nella sentenza della Corte costituzionale 12/2004 con la quale la Corte, su ricorso di talune regioni, ha dichiarato che «...le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale »;

Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili sono quelli vivi attenuati e che qualora fossero disponibili vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, essi saranno resi disponibili;

Ritenuta l'opportunità di monitorare la spesa dei fondi previsti per la campagna 2004 per gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti derivanti dalla vaccinazione, in modo da studiare l'eventuale utilizzazione delle somme residue, anche per i danni indiretti manifestati in annualità precedenti al 2004, nonché a mettere a punto le ipotesi di intervento finalizzate a consentire l'utilizzazione di tutte le disponibilità derivanti dall'art. 69 della legge finanziaria 2002:

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, riordinando altresì, a fini di organicità, le altre disposizioni sinora emanate con riguardo alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

O r d i n a:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2004-2005, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005:

a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provve-

dimento del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004, e successive modifiche secondo le modalità già stabilite con Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;

b) ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera *a)*.

2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.

3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004-2005, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005.

4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera *a)*, possono utilizzare eventuali, nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi.

Art. 2.

1. La movimentazione, verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

a) si tratta di ammali vaccinati da più di trenta giorni e da non di più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

b) il Piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti.

2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:

1) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;

2) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

Art. 3.

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimenti su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno quarantotto ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della Ausl di partenza della partita;

d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.

2. Con provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare l'arrivo di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione situati nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione alla Servizio veterinario della regione di partenza e al Ministero della salute.

3. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.

Art. 4.

1. È consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di restrizione, esclusivamente verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un comprovato e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di quarantotto ore via fax al Servizio veterinario della Ausl di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;

b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di età inferiore alle quattro settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza ....» ed essere integrato riportando:

1) i codici identificativi degli animali;

2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;

c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.

2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:

a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati quindici soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;

b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.

3. Le prescrizioni di cui ai commi 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.

Art. 5.

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del Servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 6.

1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli Assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresì riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorità sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.

2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.

Art. 7.

1. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni di categoria, promuovono una campagna di informazione concernente gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la blue tongue, ivi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l'attività di controllo ed i metodi di lotta diretta ed indiretta.

Art. 8.

1. È istituito presso il Ministero della salute un osservatorio composto da tre rappresentanti del Ministero della salute, tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e sei rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 supporta le Amministrazioni statali e regionali al fine di valutare:

a) l'efficacia e l'efficienza dei Piani vaccinali adottati, con particolare riferimento a quelli su bovini e bufalini;

b) la divulgazione dei dati epidemiologici per la blue tongue;

c) l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei Piani regionali per il controllo dei vettori;

d) l'applicazione delle regole per il rilevamento e la valutazione degli eventuali danni vaccinali;

e) l'analisi del rischio sanitario ed economico che tenga conto anche della possibile diffusione della blue tongue nelle regioni indenni;

f) l'impatto della blue tongue e delle altre malattie sugli attuali sistemi allevatoriali;

g) l'incidenza della patologia e/o degli interventi profilattici diretti ed indiretti sulle caratteristiche del latte e delle carni, specie in relazione ai prodotti DOP (formaggi) e IGP (carne dell'agnello sardo e carne del vitellone dell'Appennino).

Per l'attività prevista al comma 2 l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle Ausl, del Centro di referenza nazionale di Teramo, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle associazioni di categoria.

Art. 9.

1. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle adottate con le ordinanze interministeriali 2 aprile 2004 e 10 giugno 2004, citate in preambolo; restano ferme le disposizioni relative alla movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per la macellazione, adottate con l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2005.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti 22 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 90

05A01796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2005.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*);

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e sue modificazioni;

Vista la decisione della commissione n. 2004/836/CE del 6 dicembre 2004 recante modifica e rettifica della decisione n. 204/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2004/2005. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la commissione U.E. notificherà agli Stati membri che sono state confermate sei intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure

di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, n. 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) ed essa è identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta è prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearurn* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2004/2005 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane è trasmesso alla Commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) immediatamente prima dell'esportazione verso la Comunità, sottoposte a ispezione presso il porto di spedizione su un campione di 200 tuberi tagliati provenienti da ciascuna zona indenne e prelevati da almeno 5 sacchi per zona indenne;

c) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o settore e rappresentato nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

d) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunità dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui all'art. 3 facciano sospettare la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione.

Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando

non viene smentito ogni sospetto di infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di ulteriore diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta.

Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante il numero di codici individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi sono comunicati immediatamente alla Commissione;

e) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona;

f) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

g) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

h) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto *f)* nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

i) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati è fornito alla Commissione U.E dalle autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° gennaio 2005.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, comunicano, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione è tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino all'esito definitivo delle analisi.

6. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

8. I servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata comunicano ai servizi fitosanitari competenti per la destinazione dei tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dall'Egitto gli estremi delle ditte destinatarie ed i quantitativi importati.

9. Nel caso la lavorazione non avvenga nel territorio di loro competenza, i servizi fitosanitari regionali che ricevono le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5, comunicano a loro volta al servizio fitosanitario regionale competente l'arrivo dei tuberi di patata di origine egiziana.

10. I servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove avviene la lavorazione delle patate di origine egiziana verificano il rispetto di quanto stabilito all'art. 6.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato, su campioni prelevati per ogni settore o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la stagione d'importazione prelevano almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto.

Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

5. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'arrivo in azienda, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, verificano che gli acquirenti commerciali di cui al comma 1 appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

4. Gli acquirenti commerciali che lavorano e confezionano le patate di origine egiziana, devono comunicare ai servizi fitosanitari competenti di cui al comma 2, le quantità di patate lavorate ed il relativo numero di sacchi o imballaggi.

5. Nel caso gli acquirenti si limitino a commercializzare patate di origine egiziana non lavorate hanno l'obbligo di comunicare entro 48 ore dalla spedizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio gli estremi degli acquirenti ed i relativi quantitativi inviati.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 luglio 2005 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciasun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tuberi con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tuberi ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 100

Summary table: **Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2004-2005** (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ____________________

PFA of origin	Basin number	Name of vessel	Tonnage		Phyto number(s)	Visual inspections				Sampling for latency testing			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					----------								

05A01773

DECRETO 8 febbraio 2005.

Modifica della denominazione di una varietà di mais iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2005, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, al registro nazionale la varietà di mais denominata PR33A48;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la nota della Pioneer Hi-Bred Italia dell'11 giugno 2004 con la quale si propone la denominazione PR33A84;

Vista la richiesta della Pioneer Hi-Bred Italia del 2 febbraio 2005 con la quale si chiede la rettifica della denominazione da PR33A48 a PR33A84;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais PH33A48 è rettificata in PR33A84.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A01848

DECRETO 18 febbraio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dal 19 giugno al 26 agosto 2004 nelle province di Gorizia, Pordenone, Udine;

Tromba d'aria del 26 agosto 2004 in provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni ed alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Gorizia: grandinata del 26 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a), b), c), d)* nei territori del comune di Cormons;

Pordenone: grandinata del 19 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)* nei territori dei comuni di Arzene, Aviano, Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Zoppola;

Udine:

grandinata del 20 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)* nei territori dei comuni di Aquileia e Fiumicello;

grandinata del 26 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)* nei territori del comune di Faedis;

tromba d'aria del 26 agosto 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori del comune di Bagnaria Arsa.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A01731

DECRETO 18 febbraio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dal 25 al 26 settembre 2004 nella provincia di Napoli;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Napoli: grandinate del 25 e 26 settembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c), d)* nei territori del comune di Quarto.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A01732

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per il servizio «Corriere prioritario», nel valore di € 2,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce il prezzo per la posta prioritaria interna, scaglione di peso oltre 100 g fino a 250 g, in € 2,00;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce analogo importo per la posta prioritaria per l'estero, formato compatto oltre 50 g fino a 100 g, per la zona 3;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 2,00.

Caratteristiche del francobollo: il francobollo è stampato con il sistema autoadesivo. Vignetta: la grafica è costituita da un fondino grigio-verde, posizionato entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P. La vignetta è completata da linee rette tratteggiate che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, e che delimitano la scritta «Italia», la leggenda «postaprioritaria» e il valore «€ 2,00», posti in senso orario all'esterno delle linee stesse. Formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche dell'etichetta: alla base di ciascun francobollo è unita in appendice un'etichetta, di formato mm 40x14 e stessa fustellatura a dentellatura 11 del francobollo, recante in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) ai due lati verticali e alla base, mentre al lato superiore presenta un margine bianco di mm 2.

Caratteristiche del foglio: il foglio, di formato cm 30x33, contiene 40 esemplari di francobolli con annesse 40 etichette in appendice, fustellati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo e relativa etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia

lungo il lato destro su cui sono riportati un numero progressivo e la scritta «Il foglio di quaranta francobolli vale € 80,00».

Caratteristiche della carta: carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Caratteristiche di stampa: stampa a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa dei francobolli: rotocalcografica a cinque colori (nero per le scritte e il grafismo circolare al centro del francobollo; oro, giallo e grigio-verde per il resto della grafica; inchiostro interferenziale trasparente-oro per la sovrastampa del grafismo circolare). Stampa dell'etichetta: rotocalcografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01409

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario della conquista del K2 della spedizione italiana, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti l'art. 2, comma 7, e l'allegato G della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa di primo porto del formato normalizzato per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 in € 0,65;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del 50º anniversario della conquista del K2 della spedizione italiana, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼x13; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta riproduce elementi particolari tratti da un manifesto realizzato per la conquista della vetta del K2 da parte della spedizione italiana. Completano il francobollo la leggenda «50º Anniversario spedizione italiana - conquista del K2», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01408

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, concernente i limiti delle emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinato alla propulsione dei veicoli, di cui alla direttiva 88/77/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto iL decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/27/CE che da ultimo modifica la direttiva 88/77/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 327 del 4 dicembre 2002;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, è modificato come segue:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Ai sensi del presente decreto si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M_2, M_3, N_2 o N_3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Per categorie M_2, M_3, N_2 ed N_3 si intendono quelle definite nell'allegato dal decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.».

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Gli autoveicoli delle categorie M_2 ed M_3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.

2. I veicoli della categoria M_3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi di limitazione della velocità sui quali la velocità massima è regolata a 100 km/h.».

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Gli autoveicoli delle categorie N_2 ed N_3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.».

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M_3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N_3, gli articoli 2 e 3 si applicano:

a) ai veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo,

b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE:

1) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali,

2) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M_2, i veicoli della categoria M_3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10 tonnellate, ed i veicoli della categoria N_2, gli articoli 2 e 3 si applicano:

a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,

b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005:

1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali,

2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli delle categorie M_2 ed N_2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti esclusivamente nel territorio nazionale, sono esonerati dall'applicazione degli articoli 2 e 3.»;

e) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e successive modificazioni. Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa nazionale vigente alla data della immatricolazione dei veicoli stessi.

2. I limitatori di velocità omologati come entità tecniche possono essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle relative omologazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine autorizzate nonché le relative procedure operative sono predisposte con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

f) l'allegato, concernente le procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 26

05A01775

DECRETO 23 dicembre 2004.

Corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003 e 31 marzo 2004 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, è stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a € 1,81 applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002, al 30 marzo 2004 ed al 31 dicembre 2004;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione, quelli per le operazioni di controllo di sicurezza, di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, con cui è stata prorogata la validità dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino al 31 dicembre 2004 ed è stata inoltre prorogata al 30 settembre 2004 la data entro la quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilità analitica e certificata;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;

Considerato che la compiuta applicazione della delibera CIPE può avvenire solo sulla base della contabilità analitica e certificata;

Considerato che alla data del 21 dicembre 2004, l'ENAC non ha ancora trasmesso l'istruttoria di propria competenza per la rideterminazione dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano, a norma della predetta delibera CIPE n. 86/2000;

Considerato che, in assenza di detta formale istruttoria, il Ministero non può determinare i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;

Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessità di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;

Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a cura dell'ENAC, anche avvalendosi del supporto dei collegi dei revisori di ciascun aeroporto e previa diffida nei confronti dei gestori aeroportuali eventualmente inadempienti, nonché, nelle more dei suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano» è prorogato fino al 31 marzo 2005.

Art. 2.

A decorrere improrogabilmente dal 1° aprile 2005, i corrispettivi, relativi ad ogni singolo aeroporto, saranno fissati con ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilità analitica e certificata secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000, presentata dal gestore aeroportuale;

ovvero:

b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla delibera CIPE n. 86/2000, sulla base della contabilità analitica, ma non certificata, pre-

sentata dal gestore aeroportuale. Il 50% delle entrate complessive, a fini di autotutela, dovrà essere versato, dal gestore aeroportuale, in un fondo infruttifero appositamente costituito presso l'ENAC. Le somme accantonate saranno rese, a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro i limiti della rideterminazione del nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilità analitica e certificata;

ovvero:

c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilità analitica e certificata, che viene fissato a fini di autotutela e nelle more della successiva determinazione in base alla predetta contabilità analitica, in misura pari al 50% di quello riportato nel decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto: «Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano».

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 110

05A01725

DECRETO 23 dicembre 2004.

Corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000, con il quale, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, era stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003, con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, con cui è stata prorogata la validità dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino al 31 dicembre 2004 ed è stata inoltre prorogata al 30 settembre 2004 la data entro la quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilità analitica e certificata;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;

Considerato che la compiuta applicazione della delibera CIPE può avvenire solo sulla base della contabilità analitica e certificata;

Considerato che alla data del 21 dicembre 2004 l'ENAC non ha ancora trasmesso l'istruttoria di propria competenza per la rideterminazione dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva, a norma della predetta delibera CIPE n. 18/2000;

Considerato che, in assenza di detta formale istruttoria, il Ministero non può determinare i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;

Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessità di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;

Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a cura dell'ENAC, anche

avvalendosi del supporto dei collegi dei revisori di ciascun aeroporto e previa diffida nei confronti dei gestori aeroportuali eventualmente inadempienti, nonché, nelle more dei suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

I corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto «Servizio controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva» sono prorogati fino al 31 marzo 2005.

Art. 2.

A decorrere improrogabilmente dal 1º aprile 2005, i corrispettivi di cui all'art. 1, relativi ad ogni singolo aeroporto, determinati in base alla delibera CIPE n. 86/2000, saranno fissati con ulteriore provvedimento da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sulla base dei seguenti criteri:

a) nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilità analitica e certificata presentata dal gestore aeroportuale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000;

ovvero:

b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla delibera CIPE n. 86/2000, sulla base della contabilità analitica, ma non certificata, presentata dal gestore aeroportuale. In tal caso il 50% delle entrate complessive dovrà essere versato, a fini di autotutela, dal gestore aeroportuale, su di un fondo infruttifero appositamente costituito presso l'ENAC. Le somme accantonate saranno rese, a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro i limiti della rideterminazione del nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilità analitica e certificata;

ovvero:

c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilità analitica e certificata, che viene fissato a fini di autotutela e nelle more della successiva determinazione in base alla predetta contabilità analitica, in misura pari al 50% di quello riportato nella colonna 2 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 14 marzo 2003.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 111

05A01726

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Xavier Postiaux, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Belgio), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal signor Xavier Postiaux, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale atte-

stata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto dal diploma di istruzione superiore «2E Licence en Sciences Physiques» e dal titolo di abilitazione all'insegnamento «Agregè de l'enseignement secondaire supérieur au grade legal», conseguito l'8 luglio 1994 presso la Universite Libre di Bruxelles (Belgio), dal cittadino comunitario (belga) Xavier Postiaux, nato a Charleroi (Belgio) il 28 agosto 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso 38/A «Fisica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01727

DECRETO 17 febbraio 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003 relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 8472 presentato dalla «Ecotec gestione impianti S.r.l.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 8472 presentato dalla «Ecotec gestione impianti S.r.l.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. 8472 presentato dalla «Ecotec gestione impianti S.r.l.», per mero errore materiale è stato inserito un costo ammissibile di euro 2.800.000,00 anziché euro 2.701.500,00 e relativamente alla formazione è stato indicato, nell'imputazione territoriale, un importo di euro 564.440,00 in zona eleggibile lettera *a)* anziché euro 542.830,00 in zona eleggibile lettera *a)* e euro 22.610,00 in zona non eleggibile e una durata della formazione di sei mesi anziché di trenta mesi;

Acquisito il parere del comitato nella riunione del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1 . Le disposizioni relative al progetto n. 8472 presentato dalla «Ecotec gestione impianti S.r.l.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 8472 presentato dalla «Ecotec gestione impianti S.r.l.» è conseguentemente ridotto di euro 71.211,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 8472

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 8472 del 20/06/2001 Comitato del 28/09/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Rimozione di Inquinanti Organici Persistenti mediante trattamento chimico in situ. Il rpogetto verrà svolto nel costruendo Centro di Ricerca Ecotec del Comune di Uta (CA)

Inizio: 21/09/2001

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Ecotec Gestione Impianti S.R.L.
SIRACUSA

• Progetto di Formazione

Titolo: Rimozione di Inquinanti Organici Persistenti mediante trattamento chimico in situ

Inizio: 01/03/2003

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Ecotec Gestione Impianti S.R.L.
SIRACUSA (SR)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.266.940,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.638.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	63.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	565.440,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.638.500,00	€ 63.000,00	€ 2.701.500,00	€ 542.830,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.610,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.638.500,00	€ 63.000,00	€ 2.701.500,00	€ 565.440,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.325.391,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.875.300,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	450.091,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A01768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ravenna, il giorno 2 febbraio 2005, dalle 8 alle ore 12,30, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni: causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 9 febbraio 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A01586

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 febbraio 2005:

Premesso che:

nei Paesi industrializzati l'ictus rappresenta, per le sue dimensioni epidemiologiche e per il suo impatto socio-economico, una delle più importanti problematiche sanitarie, costituendo la prima causa di invalidità permanente e la seconda causa di demenza, e che in Italia costituisce la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie;

la lotta all'ictus trova il suo primo fondamento nella prevenzione della malattia;

da anni c'è un crescente interesse ed investimento nella ricerca di interventi efficaci per migliorare la prognosi dei pazienti colpiti da ictus;

Considerato che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, in ragione della rilevanza del tema, hanno congiuntamente ritenuto di approfondire le problematiche correlate all'ictus, al fine di poter trasferire nella pratica corrente gli elementi di provata efficacia oggi disponibili e di poter identificare gli aspetti essenziali del percorso assistenziale al paziente con ictus, lasciando alle singole realtà regionali il compito di definire i modelli organizzativi più confacenti al contesto territoriale di riferimento;

Vista la proposta di accordo a tali fini elaborata dal Ministero della salute e trasmessa il 27 febbraio 2004, volta ad analizzare e definire un percorso condiviso e modalità di organizzazione comuni per i pazienti colpiti da ictus;

Considerato che su detta proposta, con nota del 14 giugno 2004 e nell'incontro tecnico del 14 settembre 2004, le regioni hanno formalizzato alcune osservazioni, riservandosi un approfondimento;

Vista la nota del 3 dicembre 2004, con la quale le regioni e le province autonome hanno formalizzato gli esiti del loro approfondimento, concretizzatosi in una nuova stesura della proposta, elaborata sulla base della proposta ministeriale;

Vista la nota del Ministero della salute, pervenuta il 19 gennaio 2005, con la quale, nell'esprimere un giudizio

positivo sul testo della proposta regionale, è stata rappresentata l'opportunità di definire nel testo anche gli aspetti della responsabilità dei centri stroke, precisando che tale richiesta scaturiva dall'esigenza di un approfondimento sul punto, ma non costituiva elemento ostativo, ai fini del perfezionamento dell'accordo;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 20 gennaio 2005, nel corso del quale:

i rappresentanti delle regioni, quanto alla richiesta di cui alla citata nota del Ministero della salute del 19 gennaio 2005, hanno ribadito la competenza regionale in materia di organizzazione;

i rappresentanti delle regioni e del Ministero della salute hanno tecnicamente condiviso il testo del presente accordo, come elaborato dalle regioni e dalle province autonome;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo, allegato sub *A*;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente «linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale», nel testo allegato sub *A*, parte integrante del presente atto.

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A* (1)

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE AI PAZIENTI CON ICTUS CEREBRALE.

Finalità del documento.

Negli ultimi venti anni, vi è stato un crescente interesse ed investimento nella ricerca di interventi efficaci, per migliorare la prognosi dei pazienti colpiti da ictus. Questa ricerca si è concentrata sia sulla efficacia di specifiche terapie farmacologiche mirate al danno vascolare, o al contenimento delle sue conseguenze, sia al management complessivo del paziente relativamente alla gestione clinica in fase acuta, alla prevenzione delle complicanze più frequenti ed alla riabilitazione in fase sia precoce, sia post-acuta. Le numerose sperimentazioni cliniche controllate, condotte in questi anni, hanno permesso di raggiungere un buon livello di conoscenza su quali interventi funzionano, quali no, e quali richiedono ulteriori e più specifici approfondimenti. La gran parte degli interventi sono stati anche valutati attraverso revisioni sistematiche e metanalisi, molte delle quali sono disponibili nella Cochrane Library (vedi The Cochrane Library, Issue 4, 2004, section Stroke Collaborative Review) ed in documenti internazionali di linee guida e rapporti di Technology Assessment (www.sign.ac.uk, www.spread.it). Come si descriverà in maniera analitica nel testo, solide prove di efficacia sostengono l'utilità di mettere in atto modalità di assistenza «dedicate» (che da qui in avanti chiameremo «stroke care») per il paziente con ictus. Promettente, ma ancora da considerare sperimentale, è invece il trattamento trombolitico in fase acuta che, pur essendo stato sperimentato in diversi trials randomizzati, deve ancora essere reso disponibile solo all'interno di setting controllati, per meglio comprendere in quali pazienti, e con che grado di tempestività, esso possa offrire il profilo beneficio-rischio più favorevole. In entrambi i casi - stroke care e trattamento trombolitico - i dati che provengono dalla letteratura scientifica devono comunque essere «calati» nella operatività dei servizi, tenendo conto delle implicazioni conoscitive, organizzative e gestionali che i diversi tipi di intervento richiedono, per la gestione ottimale del paziente con ictus cerebrale.

Scopo del presente documento è, quindi, quello di presentare in un modo sintetico e ragionato le strategie, per trasferire nella pratica corrente gli elementi di provata efficacia oggi disponibili, allo scopo di identificare gli aspetti essenziali del percorso assistenziale al paziente con ictus, lasciando poi alle singole realtà regionali il compito di definire in modo più preciso i modelli organizzativi più confacenti al contesto locale.

In considerazione della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche su tale argomento, appare di particolare utilità l'attivazione di un gruppo di lavoro tecnico interregionale, che permetta il monitoraggio e l'audit delle esperienze regionali nella implementazione delle «reti stroke», fungendo da supporto tecnico-scientifico, per valutare sia l'aderenza delle esperienze regionali alle prove di efficacia della letteratura, sia i risultati clinico organizzativi ottenuti.

Il documento è organizzato in quattro capitoli relativi rispettivamente:

alla prevenzione;

alle prove di efficacia per la stroke care e la trombolisi;

al percorso assistenziale del paziente con ictus (declinato nella fase preospedaliera, ospedaliera e post-ospedaliera);

al monitoraggio della implementazione delle reti stroke regionali.

Capitolo 1

PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DIMENSIONE DEL PROBLEMA ICTUS

1.1. *Prevenzione primaria e secondaria.*

La lotta all'ictus trova il suo primo fondamento nella prevenzione della malattia cui debbono concorrere le attività territoriali, con particolare riferimento a quelle della medicina generale.

I punti cardine dell'azione preventiva sono:

l'individuazione e la quantificazione del rischio di ictus (attraverso appropriate indagini laboratoristiche e di diagnostica strumentale);

la correzione dei fattori di rischio eventualmente individuati (modifica delle abitudini di vita, abolizione del fumo, terapia e monitoraggio di malattie sistemiche come l'ipertensione arteriosa e il diabete, etc.).

È auspicabile che presso ogni Azienda vengano intraprese iniziative (consensus conference, iniziative formative di audit tra medici di medicina generale e medici specialisti), per ottimizzare, con scelte diagnostiche appropriate, il trattamento ed il controllo dei suddetti fattori di rischio (1-2).

1.2. *Le dimensioni del problema ictus.*

L'ictus viene definito come una «improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit focale e/o globale (coma) delle funzioni cerebrali, di durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto, non attribuibile ad altra causa apparente se non a vasculopatia cerebrale» (3). Tale definizione comprende l'infarto cerebrale ischemico, l'infarto emorragico, l'emorragia intracerebrale primaria e alcuni casi di emor-

(1) I numeri cardinali in parentesi che si incontrano nel testo sono da riferire ai correlati numeri della bibliografia, che è parte integrante dell'accordo stesso.

ragia subaracnoidea (nel caso in cui il paziente sia in coma, non è talvolta possibile distinguere l'emorragia subaracnoidea dall'ictus ischemico o emorragico parenchimale sulla sola base dei dati clinici) (1).

Parlando di percorsi assistenziali dedicati, in questo documento ci si riferirà all'ictus inteso come ischemia o emorragia intraparenchimale, in quanto l'emorragia subaracnoidea - rappresentando una emergenza chirurgica - richiede percorsi diagnostico-terapeutici specifici.

Nei paesi industrializzati l'ictus rappresenta, per le sue dimensioni epidemiologiche e per il suo impatto socio-economico, una delle più importanti problematiche sanitarie, costituendo la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di demenza. In Italia l'ictus costituisce la terza (e si avvia a divenire la seconda) causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, causando il 10-12% di tutti i decessi/anno.

L'80% di ictus cerebrale è di natura ischemica, il 10% dei pazienti con ictus ischemico muore entro i primi trenta giorni dall'evento e chi sopravvive è destinato alla dipendenza per disabilità nel 50% dei casi (4).

L'incidenza attesa in Italia, in base ai principali studi epidemiologici disponibili è di 2,15/2,54 nuovi casi per mille abitanti all'anno (Tabella 1) (5-9).

Ogni anno si verificano in Italia circa 186.000 ictus, di cui l'80% sono nuovi episodi (148.800) e il 20% recidive (37.200) (dati sulla popolazione del 1999).

Nel 2001 le malattie cerebrovascolari, pari a 246.415 ricoveri, hanno rappresentato il 36.7% del totale dei ricoveri per malattie del SNC ed il 2.7% di tutti i ricoveri. In particolare, sono stati 118.730 i ricoveri classificati come DRG 14, all'interno dei quali sono di fatto compresi i pazienti con ictus (Tabella 2).

TABELLA 1

STUDI DI INCIDENZA DI ICTUS IN ITALIA

	Autori	Anno	Tasso incidenza	Tasso incidenza corretto	Tasso mortalità a 30 giorni
Umbria	Ricci et al.[5]	1991	2.54‰	1.55‰	20.3%
Valle d'Aosta	D'Alessandro et la.[6]	1992	2.23‰	2.15‰	31%
Veneto	Lauria et al.[7]	1995	2.24‰	1.70‰	33% (23% a 7 gg.)
Abruzzo..................	Carolei et al.[8]	1997	2.75‰	2.37‰	25.6%
Sicilia....................	Iemolo et al.[9]	2002	1.65‰	2.45‰	38%

TABELLA 2

RICOVERI PER MALATTIE CEREBROVASCOLARI IN ITALIA

(Fonte SIS, Ministero salute)

	DRG 14	DRG 15	DRG 16-17
Ricoveri...........	118.730	70.282	57.403
DM (gg.)	11.3	7.3	9.4

L'incidenza degli ictus si è ridotta fino agli anni '70, mostrando successivamente una stabilizzazione (10). Anche la mortalità post-ictale si è ridotta in maniera rilevante nei paesi occidentali a partire dagli anni '50, dovuta in parte, ma non esclusivamente, al controllo dell'ipertensione (10-11).

In Italia il tasso di mortalità si è ridotto del 30% circa tra il 1960-1964 ed il 1985-1989 (12), e tale riduzione è tuttora in atto. Recenti segnalazioni hanno, infatti, evidenziato un calo di oltre il 5% del tasso di mortalità tra il 1985 ed il 1994, con qualche differenza tra i due sessi (13) La mortalità intraospedaliera per ictus (dati regione Lombardia) ha subito con gli anni un discreto decremento, anche se nel 1999 si è attestata ancora su una cifra pari a 2.441, corrispondente al 12.5% di tutti i ricoveri per DRG 14; a 34, pari allo 0.4% dei ricoveri per DRG 15, a 274 pari al 7.5% di quelli per DRG 16, ed a 49, pari all'1.0% di quelli per DRG 17. Di quanti sono stati colpiti da ictus, il 20-30% muore entro tre mesi, il 40-50% perde in modo definitivo la propria autonomia, mentre il 10% presenta una recidiva severa entro 12 mesi, con costi sociali evidentemente inaccettabili.

Nel contesto del «Progetto di Ricerca sui Servizi di Ricovero per Pazienti con Ictus Cerebrale in Italia» (PROSIT), il numero dei DRG 14 nel 1999 in sette regioni italiane considerate è risultato pari a 69.680 casi su una popolazione di 28.854.000 abitanti, con un rapporto relativo di 2,3 casi per 1000 abitanti (14).
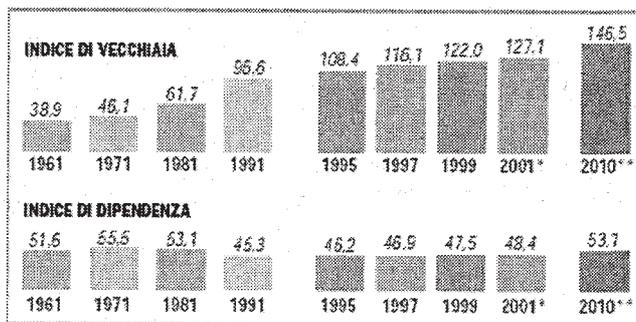
Figura 1: *Dati ISTAT relativi alla popolazione italiana.*

L'ictus è una patologia che colpisce essenzialmente gli anziani. L'età media di insorgenza in Italia (Abruzzo) è risultata di anni 74.8±11.3 (8).

Dai dati dello studio ILSA, recentemente pubblicato, risulta che l'incidenza di primi eventi ictali nella popolazione di età compresa tra 65 e 84 anni sale al 9.5‰ e che l'incidenza globale (comprese le recidive) raggiunge 12.99%. Lo studio calcola che ogni anno 153.000 anziani avranno un ictus (15). D'altra parte, meno del 5% degli ictus si verifica nella popolazione europea di età inferiore ai 45 anni, e l'incidenza di ictus giovanili in Italia è stimata a 10 casi su 100.000 (16).

Il rischio di ictus aumenta con l'età: in pratica raddoppia ogni 10 anni a partire dai 45 anni, raggiungendo il valore massimo negli ultra-80enni; il rischio di recidiva varia dal 10% al 15% nel primo anno e dal 4 al 9% per ogni anno nei primi 5 anni dall'episodio iniziale. Il 75% degli ictus, quindi, colpisce i soggetti di oltre 65 anni.

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la considerazione che l'incidenza dell'ictus è strettamente collegata all'età, fanno ritenere che in Italia l'incidenza di eventi ictali aumenterà nei prossimi anni: le proiezioni fino al 2016 fanno ritenere che tale aumento sarà circa del 22.2% (17).

Infatti, come evidenziato in figura 1, l'ISTAT segnala un progressivo aumento dell'indice di vecchiaia della popolazione italiana (rapporto tra popolazione $\geq$ 65 anni rispetto a quelli <14 anni$\times$100) da 127.1 nel 2001 a 146.5 nel 2010. Analogamente, sta crescendo il rapporto di dipendenza, ovvero il rapporto tra popolazione non attiva e quella attiva, pari a 48,4 nel 2001 e previsto di 53.1 nel 2010.

I reparti in cui i DRG per patologie cerebrovascolari rientrano nelle prime trenta più frequenti cause di ricovero sono: la Neurologia (49.8% dei reparti con oltre 50 ricoveri anno per DRG 14) e la Medicina Generale (44.6%); il rimanente 5.6% viene ricoverato in altri reparti.

Capitolo 2

Le prove di efficacia relative alla «stroke care» ed alla trombolisi in fase acuta

2.1. *La stroke care e le sue diverse possibili configurazioni.*

Nonostante la elevata incidenza, la prognosi spesso grave e le sequele importanti sul piano fisico e neuropsicologico, l'assistenza al paziente con ictus era caratterizzata da un atteggiamento sostanzialmente «passivo».

Eppure l'idea che curare i pazienti con ictus in modo «organizzato» ed in aree di degenza «dedicate» (quello che in apertura di documento è stato definito «stroke care») potesse migliorare gli esiti non è recente e risale - con i primi studi non controllati - intorno al 1950. Ci sono tuttavia voluti circa 30 anni prima che fosse pubblicato in letteratura il primo studio clinico randomizzato di comparazione dell'effetto della assistenza fornita in un reparto dedicato, rispetto a quella di un reparto di medicina generale (18). Successivamente sono stati condotti molti altri trials randomizzati, che tuttavia non hanno dimostrato, individualmente, la superiorità della «stroke care», a causa del piccolo numero di pazienti inclusi nel singolo studio: lo studio più numeroso aveva infatti incluso 417 pazienti, mentre il più piccolo addirittura solo 52. È stato necessario attendere la esecuzione della revisione sistematica dei 23 studi randomizzati controllati disponibili (per un totale di 4.911 pazienti inclusi) per far emergere in modo convincente che i pazienti trattati in centri che offrivano una «stroke care» dedicata avevano un esito migliore (in termini di sopravvivenza e disabilità), rispetto a quelli ricoverati in reparti di medicina, neurologia e geriatria, senza una modalità assistenziale *ad hoc*. Una recente revisione della Cochrane Library ha confermato questi dati (Tabella 3) (19).

Tabella 3

RISULTATI DELLA REVISIONE COCHRANE SULL'EFFICACIA DI DIFFERENTI MODALITÀ ASSISTENZIALI DI «STROKE CARE».

Confronto fra differenti modalità di «Stroke Care» e altre modalità assistenziali

Outcome	N. studi	N. pazienti	OR (95% LC)
Morte alla fine del follow-up	26	4.911	0.82 (0.71–0.94)
Morte o istituzionalizzazione alla fine del follow-up .	25	4.859	0.80 (0.71–0.90)
Morte o dipendenza alla fine del follow-up	23	3.935	0.78 (0.68–0.89)
Durata della degenza in ospedale e/o altre istituzioni . .	17	4.143	–0.17 (–0.33/–0.01)
Morte a 5 anni di follow-up	2	535	0.63 (0.45–0.89)
Morte o istituzionalizzazione a 5 anni di follow-up	2	535	0.62 (0.43–0.89)
Morte o dipendenza a 5 anni di follow-up	2	535	0.59 (0.38–0.92)

Confronto fra «Stroke Care» verso assistenza in reparti di medicina generale

Outcome	N. studi	N. pazienti	OR (95% LC)
Morte alla fine del follow-up	21	4.065	0.86 (0.74-1.01)
Morte o istituzionalizzazione alla fine del follow-up . . .	20	4.013	0.82 (0.72-0.93)
Morte o dipendenza alla fine del follow-up	18	3.089	0.73 (0.63-0.85)

Risultati confrontabili sono stati ottenuti anche in studi osservazionali - tra cui in Italia il PROSIT nel 2001 - nei quali (come peraltro accade anche negli studi considerati nella revisione Cochrane) variavano molto sia la definizione di «assistenza dedicata», sia i criteri di selezione dei pazienti (14).

Pur nella variabilità degli assetti organizzativi assistenziali sperimentati nei diversi trials (si veda la Tabella 4 per la quantità di informazioni disponibili nei diversi sottogruppi) (19), le successive analisi qualitative sul contenuto dei protocolli dei trials inclusi nella revisione Cochrane hanno suggerito che gli elementi salienti della «stroke care» possano essere ritrovati nella:

a) multidisciplinarietà di approccio;

b) precocità di avvio dell'intervento riabilitativo;

c) applicazione di protocolli espliciti per la prevenzione delle complicanze maggiori;

d) organizzazione di riunioni periodiche per la migliore organizzazione e gestione del caso singolo;

e) messa in atto di interventi mirati all'aggiornamento continuo ed alla motivazione del personale.

TABELLA 4

QUANTITÀ DI INFORMAZIONI PER IL CONFRONTO TRA TIPO DI SETTING ASSISTENZIALE TESTATO NEI DIVERSI STUDI (19).

Tipo di confronto	Numero di studi	Numero di pazienti
Stroke ward vs. general medical ward	13	3193
Mixed rehabilitation ward vs. general medical ward.	6	630
Mobile stroke team (peripatetic care) vs. general medical ward	2	2242
Stroke ward vs. mixed rehabilitation ward . .	4	542
Stroke ward vs. mobile stroke team	1	304

Dagli studi disponibili non sembra, invece, emergere la necessità, per la stragrande maggioranza dei pazienti, di una dotazione particolare di strumentazioni rispetto ai comuni reparti di degenza, all'infuori di un certo numero di strumenti per il monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa, ECG, ossimetria, temperatura). Altri semplici presìdi, come le prese per l'ossigeno e per il vuoto al letto e i materassi antidecubito, sono spesso equipaggiamenti di base nei reparti convenzionali. Ciò che sembra incidere di più sui risultati clinici è, quindi, la competenza dei curanti (medici, infermieri, tecnici della riabilitazione) e la multidisciplinarietà dell'approccio diagnostico-terapeutico.

Negli studi che hanno analizzato alcuni parametri in dettaglio, si è osservato che, rispetto ai reparti che non hanno modalità di «assistenza dedicata», quelli che si organizzano per assistenza ai pazienti con ictus offrono più frequentemente specifiche procedure quali:

a) infusioni endovenose di elettroliti nelle prime 24 ore;

b) mobilizzazione dei pazienti nelle prime 24 ore;

c) somministrazione di antibiotici, antipiretici, ossigeno e insulina. La mobilizzazione precoce sembrerebbe, in particolare, il principale fattore che influenza la probabilità di riduzione della necessità di istituzionalizzazione dopo la fase acuta (20). Tutto questo è documentato dal fatto che dei 23 studi che sono stati considerati nella revisione sistematica Cochrane, uno solo era stato effettuato in un reparto di cura intensiva dedicata allo stroke («acute units»), mentre negli altri trials la «stroke care» era erogata all'interno di reparti classificati come «Unità miste acute e riabilitative» (definite, nella revisione Cochrane, «Compehensive Units») o in Unità ad impronta principalmente riabilitativa (definite «Rehabilitation Units»).

I dati della revisione Cochrane indicano una superiorità dei modelli di «stroke care» che prevedono «Degenze dedicate all'ictus» (Stroke Wards), rispetto al modello «Team Itinerante» («Mobile Stroke Team») per il quale non esistono ad oggi solide prove di efficacia. Nella Tabella 5 sono riportate le caratteristiche dei diversi modelli organizzativi della «stroke care».

Dal punto di vista quantitativo, la superiorità dell'assistenza fornita in un contesto di «stroke care», si concretizza nella prevenzione di un decesso ogni 33 pazienti trattati e nel rientro a domicilio, in condizioni di autonomia, di un caso in più ogni 20 trattati. I benefici si manifestano in tutti i pazienti senza differenze di sesso, età, tipo e gravità del deficit. La durata del ricovero non è superiore a quella in reparti non dedicati, anche se gli autori della revisione Cochrane invitano a interpretare con cautela questo dato, a causa della difficoltà di confrontare questo parametro nell'ambito di setting assistenziali differenti (19).

Le prove di efficacia che si sono accumulate negli ultimi 15-20 anni, sembrano, quindi, ragionevolmente indicare che possa portare ad un migliore outcome clinico e psico-sociale la implementazione di una «stroke care» basata su:

a) organizzazione integrata dei servizi;

b) acquisizione di competenze specifiche e approccio multidisciplinari da parte degli operatori sanitari;

c) definizione di requisiti essenziali.

TABELLA 5

MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA DEDICATA AL PAZIENTE CON ICTUS (19)

Modello organizzativo	Descrizione
Stroke ward	Team multidisciplinare con personale infermieristico specificamente addestrato localizzato in un reparto geograficamente definito, in cui vengono assistiti esclusivamente pazienti con ictus. Di questa categoria fanno parte: «Acute Units» - Accettano pazienti acuti con dimissione precoce (< 7 gg.). Può includere un modello organizzativo «intensivo», con monitoraggio continuo e assistenza infermieristica potenziata. Rehabilitation Units - Accettano pazienti dopo circa 7 gg. (o più) dall'evento e sono incentrate sulla riabilitazione. Comprehensive (acute + rehabilitation) Units - Accettano pazienti acuti ma forniscono anche trattamento riabilitativo, se necessario per alcune settimane.
«Mixed Rehabilitation Ward»	Team multidisciplinare con personale infermieristico specializzato localizzato in un reparto riabilitativo che offre assistenza anche a pazienti con patologie diverse dall'ictus.
«Mobile Stroke Team»	Team multidisciplinare (privo di staff infermieristico specializzato) che assiste pazienti con ictus in diversi reparti e si occupa della continuità delle cure (1).
«Generical Medical Ward»	Assistenza offerta in un reparto internistico per acuti senza organizzazione multidisciplinare dell'assistenza.

2.1. *La trombolisi in fase acuta.*

Accanto agli studi sulla efficacia della «stroke care», rispetto alla cosiddetta assistenza non organizzata («usual care»), si sono accumulate negli ultimi 30 anni prove sulla efficacia del trattamento trombolitico (21-22). Anche in questo caso è disponibile una revisione sistematica sulla Cochrane Library, che indica che la trombolisi effettuata nelle prime tre ore dall'evento è in grado di ridurre - al termine del follow up, che per la maggior parte degli studi è di circa 6 mesi dall'evento acuto - la mortalità e la dipendenza (OR 0.66, 95% CI 0.53-0.83), senza differenze statisticamente significative in termini di effetti avversi (OR 1.13, 95% CI 0.86-1.48). Un confronto fra gli effetti del trattamento nelle prime tre ore, verso quelli del trattamento nelle prime sei ore, ha mostrato un trend in favore del trattamento precoce.

Complessivamente la terapia trombolitica determina una riduzione significativa della proporzione di pazienti morti o dipendenti nelle ADL. Tuttavia questo beneficio è associato ad un aumento dei decessi nei primi 7-10 giorni, e ad aumento di emorragie intracraniche e decessi al follow-up dopo 3-6 mesi (21).

Considerata la complessa interpretazione di questi risultati, la relativa disomogeneità nei tempi di misurazione degli outcome e le diversità relative al tipo ed al dosaggio del farmaco, gli stessi Autori della revisione Cochrane concludono la loro analisi, suggerendo la necessità di ulteriori studi confermatori e la necessità di limitare l'uso del trattamento trombolitico a setting assistenziali controllati, altamente qualificati e capaci di raccogliere i dati di outcome, in modo tale da portare ulteriori prove a sostegno della efficacia complessiva del trattamento (21).

L'effettuazione della trombolisi sistemica in fase acuta è regolata in Italia dal decreto ministeriale 24 luglio 2003.

TABELLA 6

RISULTATI DELLA REVISIONE COCHRANE SU EFFICACIA DELLA TROMBOLISI PER L'ICTUS ISCHEMICO ACUTO (21)

Esiti	N. studi	N. pazienti	OR (95% IC)
1. Morte per tutte le cause entro 7 giorni.	9	3215	1.81 [1.46, 2.24]
2. Emorragia fatale entro 7-10 giorni	14	4909	4.34 [3.14, 5.99]
3. Vari sintomi inclusa emorragia intracranica fra i 7-10 giorni dall'evento acuto	19	5675	3.37 [2.68, 4.22]
4. Morte per tutte le cause durante il follow-up. . . .	19	5675	1.33 [1.15, 1.53]
5. Morte o dipendenza alla fine del follow-up	14	4807	0.84 [0.75, 0.95]
6. Morte per tutte le cause per anti-trombotico somministrato	17	5557	1.34 [1.15, 1.55]
7. Morte per tutte le cause per gravità dell'ictus . . .	18	5366	1.22 [1.05, 1.42]
8. Morte o dipendenza alla fine del follow-up di pazienti randomizzati nelle tre ore dall'evento	10	1311	0.66 [0.53, 0.83]
9. Morte o dipendenza per il tempo di trattamento entro 6 ore, tutti gli agenti.	16	3908	0.90 [0.79, 1.03]
10. Morte o dipendenza per il tempo di trattamento fino alle 6 ore con rt-PA	8	2171	0.85 [0.72, 1.01]
11. Morte per tutte le cause durante il follow-up, per pazienti randomizzati entro le tre ore dall'evento	11	1338	1.13 [0.86, 1.48]
12. Morte per il tempo di trattamento entro 6 ore, tutti gli agenti	16	3896	1.59 [1.34, 1.88]
13. Morti per il tempo di trattamento fino alle sei ore con rt-PA.	8	2159	1.43 [1.11, 1.85]
14. Emorragia intracranica sintomatica - effetto del tempo di trattamento fino alle 6 ore con rt-PA	8	2127	3.18 [2.30, 4.40]

Capitolo 3

IL PERCORSO ASSISTENZIALE DELL'ICTUS

Alla luce di queste informazioni, derivate dalla sintesi delle evidenze ottenute in studi clinici controllati, non deve stupire che gli interventi per l'ottimizzazione dell'assistenza ai pazienti con stroke siano al centro della attenzione dei sistemi sanitari di molti Paesi e che rappresentino oggi un interesse prioritario di clinici, amministratori, pazienti e loro associazioni.

La peculiare caratteristica degli interventi, da mettere in atto per migliorare la assistenza è, quindi, rappresentata dalla necessità di integrare le competenze cliniche e quelle organizzativo-gestionali in quanto, agendo su una soltanto delle due, non pare verosimile ottenere risultati apprezzabili.

Per meglio garantire l'approccio alle problematiche dell'ictus, al fine di pervenire ad una presa in carico complessiva del paziente, si individua un percorso che prevede le seguenti fasi:

1) fase pre-ospedaliera;

2) fase ospedaliera (distinta in intervento diagnostico terapeutico e assistenza riabilitativa);

3) fase post-ospedaliera.

3.1. *Fase pre-ospedaliera.*

L'ictus è una urgenza medica che richiede un ricovero immediato in ospedale, perché è solo con gli accertamenti eseguibili in regime ospedaliero che si può rapidamente diagnosticare sede, natura ed origine del danno cerebrale, oltre che evidenziare e curare eventuali complicanze.

Tutta la rete sanitaria e il sistema di emergenza-urgenza territoriale devono tendere al precoce riconoscimento dell'evento, al suo assessment ed al trasferimento del paziente in una sede ospedaliera idonea, per la diagnosi ed il trattamento. Sul piano educativo sarà necessario prevedere programmi di educazione alla popolazione, da concertare con i Medici di Medicina Generale (MMG), con indicazione all'attivazione precoce del 118 in caso di evento fortemente sospetto. L'attivazione di campagne d'informazione alla popolazione al riconoscimento precoce dei sintomi e «a chi rivolgersi», presume comunque l'esistenza della «rete stroke».

Sul piano formativo sarà necessario prevedere:

una formazione specifica dei Medici di Medicina Generale - MMG e dei Medici della Continuità Assistenziale al riconoscimento precoce dell'ictus ed all'importanza dell'allertamento precoce dei mezzi di soccorso;

una formazione degli stessi operatori della Centrale Operativa 118 all'utilizzo di algoritmi specifici (ad es. Cincinnati pre-hospital stroke scale, 23-24), finalizzati al riconoscimento «remoto» di segni e sintomi di sospetto ictus, rilevazione, quando è possibile, del tempo intercorso dall'evento e conoscenza dei percorsi successivi;

una formazione del personale dei mezzi di soccorso, finalizzato alla conferma dei sospetti ed alla individuazione dei pazienti candidati alla centralizzazione in strutture deputate per trattamenti specifici, quali ad es. la trombolisi.

Il trasporto del paziente deve avvenire con ambulanza, se necessario; la professionalità degli operatori sarà correlata alla criticità del paziente (medico o infermiere). Il trasporto di un sospetto ictus dovrà comunque essere adeguatamente classificato e gestito secondo protocolli predefiniti, che prevedano il preallertamento «en route» del Pronto Soccorso in caso di ictus candidato alla trombolisi. Il trasporto potrà avvenire anche in eliambulanza nei casi in cui si configuri una criticità del fattore tempo.

Il paziente deve essere trasportato in un ospedale inserito nella «rete stroke» ed organizzato in modo da offrire gli elementi assistenziali essenziali della «stroke care», ovverosia in un centro dove possono essere garantiti i requisiti essenziali di accesso a indagini e cure appropriate per l'ictus acuto, con eventuale successivo trasferimento a strutture più attrezzate per ulteriori provvedimenti che richiedono diverse dotazioni o competenze.

3.2. *Fase ospedaliera.*

Essere in grado di offrire una assistenza di tipo «stroke care», significa che in ogni ospedale della «rete stroke» vanno previste aree di degenza dedicate e geograficamente definite, per offrire assistenza ai pazienti con ictus nella fase acuta.

In questa area deve essere presente uno staff esperto nella gestione diagnostico-terapeutica del paziente con ictus. Con il termine «esperto», si intende personale con esperienza clinica specifica che ha effettuato un percorso formativo dedicato.

Tutte queste unità assistenziali devono possedere una serie di requisiti essenziali, per garantire la convergenza in modo organizzato di competenze multidisciplinari e la presa in carico riabilitativa entro 48 ore dall'ingresso del paziente in ospedale. Alcune unità facenti parte di strutture ospedaliere complesse, saranno in grado di erogare forme di assistenza particolarmente articolate (requisiti addizionali) (25).

3.2.1. *Requisiti essenziali e addizionali delle strutture di degenza per l'assistenza dei pazienti con ictus in fase acuta.*

La rete ospedaliera per l'assistenza al paziente con ictus acuto, deve prevedere - nell'area geografica individuata dalla programmazione regionale - le sedi in cui sia possibile assicurare livelli di assistenza secondo standard predefiniti (requisiti essenziali) (Tabella 7), alcune delle quali in grado di assicurare, grazie alla disponibilità di maggiori competenze e dotazioni, ulteriori specifiche prestazioni a favore di pazienti selezionati: trombolisi sistemica e loco-regionale, endoarteriectomia; interventi neurochirurgici; etc. (requisiti addizio-

nali) (Tabella 7a). Per la trombolisi sistemica i requisiti sono quelli indicati nel decreto ministeriale di autorizzazione all'uso (decreto ministeriale 24 luglio 2003).

L'efficienza della «rete stroke» nella gestione dei pazienti con ictus, dipenderà da adeguati collegamenti funzionali tra Centrale Operativa 118, emergenza territoriale e nodi della rete (PS ospedali periferici; PS ospedali di riferimento) e da protocolli operativi condivisi che permettano, anche nelle strutture ospedaliere che non soddisfano i requisiti essenziali, un rapido inquadramento diagnostico, ai fini di eventuali trasferimenti.

Anche i percorsi intra-ospedalieri devono essere improntati a criteri di tempestività ed efficacia:

gli infermieri del triage devono essere formati nel riconoscimento, tramite l'utilizzo di apposite scale (es: Cincinnati pre-hospital stroke scale (23-24) o NIH-Stroke Scale, (26-29), del probabile ictus e conoscere i percorsi dell'ictus acuto;

i pazienti con sospetto ictus acuto dovrebbero essere presi in carico da un sanitario, entro 10 minuti dall'arrivo in PS;

i medici del PS devono essere formati nel riconoscimento e gestione dell'ictus, attraverso anche l'uso della NIH-Stroke Scale (26-29);

la TC cerebrale deve essere eseguita e refertata entro 24 ore, e - nelle strutture dove sia possibile la trombolisi - in tempi che ne permettono l'esecuzione, cioè entro le 3 ore dall'insorgenza dei sintomi;

deve esistere una metodologia di lettura delle immagini TC che permettono uniformità e rapidità (tipo protocollo Aspect) (30);

deve esistere un sistema di trasmissioni di immagini tra le Radiologie dei centri dotati di requisiti essenziali e le strutture con requisiti addizionali;

deve esistere un profilo standardizzato e condiviso di indagini di laboratorio da eseguirsi nei casi di ictus;

i parametri da rilevare nel paziente con ictus devono essere esplicitati in protocolli condivisi;

l'ecodoppler TSA rappresenta una indagine fortemente auspicabile per le informazioni aggiuntive che fornisce;

le consulenze specialistiche necessarie devono essere tempestivamente attivabili, secondo protocolli predefiniti;

il ricovero deve avvenire presso un'area di degenza dedicata, dotata di un team multidisciplinare e multiprofessionale specificamente formato. La dotazione di personale medico, infermieristico, di fisioterapisti e del personale di supporto, deve essere adeguata agli obiettivi assistenziali, con particolare riguardo a: controllo dello stato neurologico e delle funzioni vitali, uso del catetere vescicale solo quando è necessario, prevenzione delle lesioni cutanee e dei blocchi articolari, alimentazione-idratazione adeguate anche nei disfagici, trattamento dell'iperpiressia, prevenzione e trattamento delle complicanze infettive, valutazione riabilitativa entro 48 ore dall'ingresso; precoce mobilizzazione e precoce attivazione di programmi riabilitativi motori e neuropsicologici;

i protocolli diagnostico-terapeutici e le procedure assistenziali devono essere esplicitati in documenti formalmente condivisi tra i centri della «rete stroke» regionale;

programmi di formazione continua devono essere istituiti in collaborazione con i centri della «rete stroke» regionale rivolti agli operatori sanitari, ai pazienti ed ai loro familiari;

i team multidisciplinari, che assistono i pazienti con ictus, devono riunirsi almeno settimanalmente, per la discussione dei casi;

i centri della «rete stroke» regionale devono pianificare e organizzare progetti di valutazione della qualità dell'assistenza (progetti di audit).

TABELLA 7

REQUISITI ESSENZIALI PER I CENTRI
CHE TRATTANO I PAZIENTI CON ICTUS ACUTO (25)

— Disponibilità nelle 24 ore di esecuzione e refertazione della TC;

— Procedure e protocolli diagnostico-terapeutici condivisi;

— Multidisciplinarietà e integrazione professionale (stretta collaborazione fra neurologi, internisti, cardiologi, fisiatri, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ect);

— Personale infermieristico specificamente addestrato;

— Precoce presa in carico riabilitativa;

— Disponibilità della rete riabilitativa, al fine di garantire la continuità del processo assistenziale;

— Ecodoppler TSA;

— ECG;

— Disponibilità nelle 24 ore della diagnostica di laboratorio (compreso i parametri della coagulazione);

— Monitoraggio della pressione, ECG, saturazione di ossigeno; glicemia e temperatura corporea.

TABELLA 7a

REQUISITI ADDIZIONALI PER I CENTRI
CHE TRATTANO I PAZIENTI CON ICTUS ACUTO (25)

— Risonanza Magnetica cerebrale con software per l'analisi di perfusione-diffusione; angio-RM; angio - TC; angiografla;

— Ecocardiografia transesofagea;

— Consulenze neuroradiologiche e neurochirurgiche (H24, anche per via telematica) e di chirurgia vascolare.

3.2.2. *La riabilitazione nella fase acuta e post-acuta ospedaliera.*

Circa in un terzo delle persone colpite da ictus esita una disabilità permanente (31). Le linee-guida americane della AHCPR (Agency for Health Care Policy and Research) stimano che una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% dei sopravvissuti sia dipendente nelle attività di vita quotidiana (activities of daily living - ADL) e necessiti di un trattamento riabilitativo (32).

Come evidenziato dalla tabella seguente, i dati epidemiologici italiani confermano che oltre la metà dei sopravvissuti presenta una disabilità nelle ADL e che potrebbe trarre giovamento da un trattamento riabilitativo.

TABELLA 8

PERCENTUALE DI DISABILITÀ
NEGLI STUDI DI POPOLAZIONE IN ITALIA

	Autori	Anno	Pz. disabili a 30 giorni
Valle d'Aosta . .	D'Alessandro et al 6	1992	62%
Veneto	Lauria et al. 7	1995	54%
Abruzzo.	Carolei et al. 8	1997	38.9% (ad 1 anno)
ILSA	Di Carlo et al. 15	2002	67.6%

Tali quote potrebbero aumentare nei prossimi anni, in considerazioni del concatenarsi di vari fattori: allungamento della vita media, riduzione della mortalità nella fase acuta con conseguente aumento della prevalenza, e quindi delle richieste di riabilitazione.

In letteratura esistono chiare prove che una riabilitazione «precoce» migliori gli esiti fisici e funzionali (33-34). Dopo la fase acuta è molto importante strutturare un percorso riabilitativo, che accompagni il paziente dall'immediato post-acuzie, fino alla fase di reinserimento sociale, utilizzando la rete dei servizi sanitari e sociali.

L'adeguatezza del percorso riabilitativo è condizionata dai seguenti requisiti:

definizione e progettazione dei percorsi riabilitativi da parte di un team multiprofessionale (già entro la 48 ore dall'evento acuto);

presa in carico del paziente e predisposizione di percorsi adeguati alle diverse tipologie di setting, caratterizzati da continuità assistenziale e sicurezza;

prosecuzione delle cure in un'area a prevalente attività riabilitativa, possibilmente entro i primi 10 giorni dal ricovero;

produzione, da parte dell'area di Riabilitazione, di un piano di dimissione razionale, comprendente percorsi riabilitativi post-ospedalieri, in raccordo con gli operatori del territorio, sia di area sanitaria (Medico di Medicina Generale, Fisiatra, Fisioterapista, Terapista Occupazionale e Logopedista), che di area sociale (Assistenza domiciliare, Operatori sociali e Psicologo).

Nell'assistenza ospedaliera al paziente con ictus cerebrale sono previste le seguenti fasi riabilitative (35):

3.2.2.1. *Riabilitazione in fase acuta.*

In fase acuta, la «presa in carico riabilitativa» deve essere pressoché immediata, e comunque entro le 48 ore dall'ingresso in ospedale del paziente con ictus. Viene di solito intrapresa nell'area di degenza dedicata, compatibilmente con le condizioni cliniche generali del paziente. La precocità della presa in carico riabilitativa ha come obiettivo principale la prevenzione delle complicanze da immobilità (contratture, retrazioni, dolori, complicanze respiratorie, decubiti), realizzata mediante la mobilizzazione e il corretto posizionamento. Responsabile del paziente in questa fase è lo specialista, che coordina gli interventi e si avvale delle diverse figure professionali, che compongono il team multidisciplinare, per le seguenti attività:

identificazione e predisposizione di percorsi personalizzati per le fasi di riabilitazione ospedaliera e post-ospedaliera;

promozione di riunioni periodiche con i responsabili dei servizi sanitari distrettuali e con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, per identificare adeguati percorsi post-ospedalieri.

Il percorso successivo è condizionato dal grado di disabilità e di comorbilità del paziente: il paziente con disabilità lieve può essere inviato direttamente alla fase della riabilitazione territoriale; quello con disabilità medio-grave alla fase della riabilitazione intensiva; il paziente con comorbilità e compromissioni fisiche e cognitive viene inviato alla riabilitazione estensiva ospedaliera o sul territorio, con un programma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). I pazienti gravi che hanno avuto una sofferenza cerebrale diffusa con stato di coma vengono inviati in strutture dedicate (Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite) (1).

3.2.2.2. *Riabilitazione post-acuta intensiva.*

La riabilitazione intensiva è indicata in pazienti con disabilità medio-grave che presentino le seguenti caratteristiche (35):

a) pazienti suscettibili di miglioramenti funzionali durante il ricovero;

b) pazienti in condizioni cliniche che richiedono la disponibilità continuativa, nell'arco delle 24 ore, di prestazioni diagnostico-terapeutiche-riabilitative ad elevata intensità. La necessità di assistenza medica continuativa è legata al rischio di instabilità clinica. La necessità di assistenza infermieristica è legata al bisogno di nursing riabilitativo multiplo o complesso;

c) pazienti che necessitano e possono tollerare un trattamento riabilitativo intensivo (almeno 3 ore/die, da somministrarsi con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale);

d) pazienti non trasportabili e non gestibili al domicilio.

La riabilitazione intensiva dell'ictus in fase post acuta richiede:

presa in carico del paziente da parte del medico specialista responsabile del progetto riabilitativo nell'ambito del team composto da Medici, Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Logopedista, Neuropsicologo, Psicologo etc, anche secondo le indicazioni delle linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 7 maggio 1998) e le Linee Guida Spred 2003;

esperienza e formazione specifica, per quanto riguarda l'ictus da parte di tutto il team;

progetti riabilitativi individuali, formalizzati attraverso la documentazione degli obiettivi specifici, mirati a limitare le complicanze e ad intervenire sulla menomazione con specifici programmi di fisioterapia, facilitando la ripresa dell'autonomia nelle attività quotidiane (utilizzo delle capacità acquisite e di strategie di compenso, attraverso la terapia occupazionale);

adeguati programmi di riabilitazione cognitiva e di supporto psicologico;

ausili e indicazioni su eventuali adattamenti ambientali;

coinvolgimento precoce e formale del paziente e dei familiari da parte del team riabilitativo, con lo scopo: di creare una consapevolezza sulla prognosi riabilitativa; di stabilire obiettivi condivisi a breve e a lungo termine; di fornire adeguate istruzioni, per facilitare il reinserimento domiciliare;

organizzazione di specifiche riunioni, dove stabilire e aggiornare gli obiettivi, predisponendo attività di audit interno, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento;

la possibilità di applicare programmi di intervento intensivo individuale, di almeno 3 ore al giorno.

Alla dimissione dovrebbe essere garantito (33):

1) il coinvolgimento della famiglia e del paziente nel piano di dimissione;

2) un contatto preliminare con i servizi di riabilitazione territoriale;

3) la prescrizione degli ausili necessari per il rientro al domicilio;

4) la continuità assistenziale, evitando ritardi nella presa in carico territoriale;

5) l'adeguatezza delle informazioni necessarie sui servizi sanitari, sociosanitari, sociali e di volontariato disponibili.

3.2.2.3. *Riabilitazione estensiva.*

È indicata per pazienti con disabilità medio-grave che non possono sostenere un programma intensivo a causa di comorbidità e/o compromissione delle funzioni cognitive e comportamentali. In questo caso si possono prevedere programmi meno intensivi (1 ora/die minimo), integrati da un supporto infermieristico adeguato.

3.3. *Fase Post-Ospedaliera.*

Recenti studi indicano come efficace una dimissione precoce e supportata da un team riabilitativo territoriale esperto (36-37). Questo approccio sembra vantaggioso soprattutto per i pazienti più gravi.

Un trattamento riabilitativo a livello territoriale - sia di tipo intensivo, che estensivo - deve essere organizzato con specifiche strutture residenziali e/o ambulatoriali, che devono garantire una effettiva presa in carico della persona con ictus. Gli ambulatori territoriali dovrebbero essere organizzati in centri di riabilitazione territoriale dove sia garantito un intervento in team.

Obiettivi dei centri di riabilitazione territoriale (35):

garantire il proseguimento del trattamento riabilitativo, fino a quando sono prevedibili miglioramenti;

rivalutare periodicamente il paziente, per monitorare l'andamento della disabilità;

intervenire in caso di degrado della disabilità, durante la fase di stabilizzazione.

Può essere utile rivalutare, a distanza di sei mesi o più dall'ictus, tutti i pazienti con disabilità residua, al fine di definire le ulteriori eventuali esigenze riabilitative (1, 19).

Anche se supportata da una letteratura carente, la terapia occupazionale viene annoverata tra gli interventi importanti (19) e andrebbe associata alla fisioterapia, secondo un approccio orientato per compiti e mirato al miglioramento delle attività della vita quotidiana. La terapia occupazionale va attuata anche a livello territoriale e - nei pazienti con buon recupero funzionale - anche a domicilio.

La possibilità di gestire il paziente a domicilio deve essere favorita, in modo prioritario, con programmi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), mirati all'assistenza di pazienti gravi, con l'intervento di un team multidisciplinare coordinato (1). L'obiettivo della ADI è essenzialmente assistenziale, mentre l'aspetto riabilitativo - orientato a obiettivi specifici - ha una funzione accessoria e integrativa. La mobilizzazione e il posizionamento necessari nel paziente grave verranno realizzati dal personale infermieristico, opportunamente addestrato dal Fisioterapista.

Capitolo 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO E MONITORAGGIO DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE «RETI STROKE»

Il gruppo di lavoro tecnico interregionale, cui si ritene di affidare il monitoraggio delle esperienze regionali di implementazione delle «reti stroke» (vedi primo capitolo di questo documento), avrà il compito di individuare degli indicatori comuni e condivisi, per permettere il confronto delle esperienze di implementazione della «rete stroke» nelle diverse Regioni.

Gli indicatori dovranno costruire la base, per la definizione di un «minimum data set» di informazioni necessario per la raccolta dei dati clinico-organizzativi ed epidemiologici volti:

1) a valutare l'efficienza dei modelli assistenziali adottati, individuando poi l'adeguato fabbisogno di risorse umane, strutturali e tecnologiche;

2) ad orientare la pianificazione degli interventi di prevenzione (primaria e secondaria).

Bibliografia.

1. SPREAD Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion. Ictus cerebrale: Linee guida italiane di prevenzione e trattamento, A.A. Bignamini, Editor. 2003, Hyperphar Group S.p.a. - Catel Division: Milano. p. 297-376. http://www.spread.it/

2. The Intercollegiate Working Party for Stroke. Royal College of Phisycians. National Clinical Guidelines for Stroke, 2nd edition. London, 2004.

3. Hatano S. Experience from a multicentre stroke register: a preliminary report. *Bull WHO* 1976; 54: 541-553.

4. Warburton E. Stroke management. In: Clinical Evidence 2004;11:240-256.

5. Ricci S., Celani MG., La Rosa F., Vitali R., Duca E., Ferraguzzi R., Paolotti M., Seppoloni D., Caputo N., Chiurulla C. SEPIVAC: a community-based study of stroke incidence in Umbria, Italy. J. Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991;54:695-698.

6. D'Alessandro G., Di Giovanni M., Roveyaz L., Iannizzi L, Compagnoni MP., Blanc S., Bottacchi E. Incidence and prognosis of stroke in the Valle d'Aosta, Italy. First - year results of a community-based study. Stroke. 1992;23:1712-1715.

7. Lauria G., Gentile M., Fassetta G., Casetta I., Agnoli F., Andreotta G., Barp C., Caneve G., Cavallaro A., Cielo R,. Incidence and prognosis of stroke in the Belluno province, Italy. First - year results of a community-based study. Stroke. 1995;26:1787-1793.

8. Carolei A., Marini C., Di Napoli M., Di Gianfilippo G., Santalucia P., Baldassarre M., De Matteis G., di Orio F. High stroke incidence in the prospective community-based L'Aquila registry (1994-1998). First year's results. Stroke. 1997;28:2500-2506.

9. Iemolo F., Beghi E., Cavestro C., Micheli A., Giordano A., Caggia E. Incidence, risk factors and short-term mortality of stroke in Vittoria, southern Italy. Neurol Sci. 2002;23:15-21.

10. Whisnant JP. The role of the neurologist in the decline of stroke. Ann Neurol. 1983;14:1-7.

11. Brown RD., Whisnant JP., Sicks JD., O'Fallon WM., Wiebers DO. Stroke incidence, prevalence, and survival: secular trends in Rochester, Minnesota, through 1989. Stroke. 1996;27:373-380.

12. Khaw KT. Epidemiology of stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996;61:333-338.

13. Sarti C., Vartiainen E., Torppa J., Tuomilehto J., Puska P. Trends in cerebrovascular mortality and in its risk factors in Finland during the last 20 years. Health Rep. 1994;6:196-206.

14. Sterzi R., Micieli G., Candelise L. Assessment of regional acute stroke unit care in Italy: the PROSIT study. Cerebrovasc Dis. 2003;15 Suppl 1:16-18.

15. Di Carlo A., Baldereschi M., Gandolfo C., Candelise L., Ghetti A., Maggi S., Scafato E., Carbonin P., Amaducci L., Inzitari D., Group IW. Stroke in an elderly population: incidence and impact on survival and daily function. The Italian Longitudinal Study on Aging. Cerebrovasc Dis. 2003;16:141-150.

16. Gandolfo C., Conti M. Stroke in young adults: epidemiology. Neurol Sci. 2003;24 Suppl 1:S1-S3.

17. La Rosa F., Celani MG., Duca E., Righetti E., Saltalamacchia G., Ricci S. Stroke care in the next decades: a projection derived from a community - based study in Umbria, Italy. Eur J Epidemiol. 1993;9:151-154.

18. Garraway WM, Akhtar AJ., Prescott RJ., Hockey L. Management of acute stroke in the elderly: preliminary results of a controlled trial. Br Med J. 1980;280:1040-3.

19. Stroke Unit Trialists' Collaboration.. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2004. Chichester, UK; John Wiley & Sons, Ltd.

20. Indredavik B., Bakke F., Slordahl SA., Rokseth R., Haheim LL. Treatment in a combined acute and rehabilitation stroke unit: which aspects are most important? Stroke. 1999;30:917-23.

21. Wardlaw JM, del Zoppo G., Yamaguchi T., Berge E. Thrombolysis for acute ischaemic stroke (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

22. Mielke O., Wardlaw J., Liu M. Thrombolysis (different doses, routes of administration and agents) far acute ischaemic stroke. The Cachrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1.

23. Kothari RU., Pancioli A., Liu T., Brott T., Broderick J. Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity. Ann Emerg Med. 1999 Apr;33(4):373-8.

24. Kothari R., Jauch E., Broderick J., Brott T., Sauerbeck L., Khoury J., Liu T. Acute stroke: delays to presentation and emergency department evaluation. Ann Emerg Med. 1999 Jan;33(1):3-8.

25. EUSI European Stroke Initiative. http://www.eusi.org/

26. Brott T., Adams HP. Jr, Olinger CP., Marler JR., Barsan WG., Biller J., Spilker J., Holleran R., Eberle R., Hertzberg V., et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke. 1989;20(7):864-70.

27. Adams HP. Jr, Davis PH., Leira EC., Chang KC., Bendixen BH., Clarke WR., Woolson RF., Hansen MD. Baseline NIH Stroke Scale score strongly predicts outcome after stroke: A report of the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST). Neurology. 1999;53(1):126-31.

28. Lyden P., Lu M., Jackson C., Marler J., Kothari R., Brott T., Zivin J. Underlying structure of the National Institutes of Health Stroke Scale: results of a factor analysis. NINDS tPA Stroke Trial Investigators. Stroke. 1999;30(11):2347-54.

29. Kothari R., Hall K., Brott T., Broderick J. Early stroke recognition: developing an out-of-hospital NIH Stroke Scale. Acad Emerg Med. 1997;4(10):986-90.

30. Barber P., Demchuk M., Zhang J., Buchan A. M., for the ASPECTS studu group: Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. Lancet 2000;355: 1670-74.

31. Bonita R., Beaglehole R., Asplund K. The worldwide problem of stroke. Curr Opin Neurol. 1994;7:5-10.

32. Post-stroke Rehabilitation Guideline Panel. Post-stroke Rehabilitation. Clinica! practice guideline no. 16. Rockville, Md: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research; 1995.

33. Intercollegiate_Stroke_Working_Party, National clinical guidelines for stroke. 2 ed. Clinical Effectiveness & Evaluation Unit, ed. Royal_College_of_Physicians. Vol. 1. 2004, London: Royal_College_of_Physicians. 134.

34. SIGN, Management of patients with stroke. Rehabilitation, Prevention and Management Planning. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Vol. 64. 2002, Edimburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

35. SSN, Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione. Gazzetta Ufficiale, 1998 (124).

36. Bautz-Holtert, E., U. Sveen, et al. (2002). «Early supported discharge of patients with acute stroke: a randomized controlled trial.» Disabil Rehabil 24(7): 348-55.

37. Holmqvist, L. W., L. von Koch, et al. (2000). «Use of health-care, impact on family caregivers and patient satisfaction of rehabilitation at home after stroke in southwest Stockholm.» Scand J Rehabil Med 32(4): 173-9.

05A01715

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2005.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Previdenza S.p.a. e delle società controllate in Roma. (Provvedimento n. 2333).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 ottobre 1985 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Previdenza S.p.A., con sede in Roma;

Visto il provvedimento Isvap del 28 novembre 1985 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Visti i provvedimenti Isvap del 29 maggio 1987, 5 luglio 1988, 29 maggio 1991 e 16 novembre 1999 con i quali è stata modificata la composizione del predetto comitato;

Considerato che il prof. Franco Gallo, presidente del citato comitato, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che il prof. Michele Siri è in posseso dei requisiti di legge;

Nomina:

il prof. Michele Siri presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Previdenza S.p.a. e delle società controllate, con sede in Roma.

Pertanto il comitato di sorveglianza risulta così composto:

prof. Michele Siri, presidente;

dott. Lucio Mariani, componente;

dott. Giancarlo Baldriga, componente.

Roma, 24 gennaio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A01840

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2005.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari, cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 69/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del 2 febbraio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive;

Vista la determinazione n. 1/04, recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera n. 118/04/CONS» e successive;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/04/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento e condiviso dal comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 - giugno 2004;

Udita la relazione dei commissari Paola Maria Manacorda e Silvio Traversa, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la identificazione ed analisi dei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2005

Il presidente: CHELI

05A01774

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 4 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Famiglia Amica», in Volano, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 165 del 23 dicembre 2004, con la quale viene proposta messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la revisione ordinaria biennale conclusa in data 20 luglio 2004 dal dott. Saudo Maistri;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 18 luglio 1967, n. 587, come modificata ed integrata dalla legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»,

ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera

di porre in liquidazione coatta amministrativa la «Cooperativa sociale Famiglia Amica», con sede in Volano, via 3 novembre n. 17, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i motivi in premessa indicati e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Roberto Romanese, con studio in Trento, via Lunelli n. 13;

di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trento, 4 febbraio 2005

Il presidente: DELLAI

05A01677

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 1º marzo 2005, n. 26** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Proroga di termini».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al *31 marzo 2005.*

1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga dei termini di deleghe legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, reca:

«Art. 1 *(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004).* — 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parate degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'art. 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

Art. 1-bis.

Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale

1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come modificato dalla presente legge:

«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro il *30 aprile 2005*, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

Art. 1-ter.

Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali

1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono

produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come modificato dalla presente legge:

«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio».

Art. 1-quater.

Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive .

Riferimenti normativi:

— L'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:

«Art. 3 *(Efficacia temporale delle norme tributarie).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».

Art. 2.

Procuratore nazionale antimafia

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età. *Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data.*

Art. 3.

Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. L'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2006».

Riferimenti normativi:

— L'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca:

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

1-*bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del *30 giugno 2006*, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore e di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritti all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.

1-*ter*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.».

Art. 4.

Finanziamento provvisorio alle regioni

1. Entro il *30 aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,* il Governo *approva* le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. *Sino alle medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con Conferenza Stato-città ed autonomie locali), reca:

«Art. 2 *(Compiti)*. — 1. Al fine di garantire partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo, le regioni e province di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano, anche a fini di perecuazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f)*, g) ed *i)* del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, della maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singiola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può richiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionale individuati, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 13 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 *(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133)*:

«Art. 2 *(Compartecipazione regionale all'IVA)*. — 1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.

2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7:

a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;

b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;

c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;

d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

«Art. 7 *(Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni)*. — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il "Fondo

perequativo nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'art. 2, comma 4, lettere *b)* e *c)*, e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato *A).*

2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far consentire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d),* è effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato *A).* A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato *A),* relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'art. 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con l'insufficiente capacità fiscale.

3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'art. 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.

4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascuno anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato *A).*».

«Art. 13 *(Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario).* — 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

3. Per il periodo 2001-2004 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa delle benzine.

5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

— Il comma 184 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), reca:

«184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.».

Art. 4-bis.

Adeguamento degli edifici scolastici

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

Riferimenti normativi:

— L'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, reca:

«Art. 9 *(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)*. — 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

1-*bis*. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

1-*ter*. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».

Art. 5.

Personale a tempo determinato della Croce Rossa

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2001), reca: (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).

Art. 6.

Contributi allo spettacolo dal vivo

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'art. 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003, *come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 4 maggio 1985), reca: (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).

— Il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003 (Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:

«6. In considerazione dell'emanazione, del presente decreto ad attività già iniziata, per il solo anno 2003 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento dell'ultima rata del contributo percepito con riferimento al triennio 2000-2002, anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo anche nei termini previsti dal comma 1, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio.».

— Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004 (Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attività già iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali e che abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.».

Art. 6-bis.

Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2005»;

b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 180 *(Misure di sicurezza)*. — 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato *B)*, che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il *31 dicembre 2005*.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato *B)*, descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il *31 marzo 2006.».*

Art. 6-ter.

Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, (Regolamento concernente i contribuiti al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività fa parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni).

«Art. 1 *(Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati)*. — 1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento,

purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda o dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.

Art. 2 *(Modalità e termini di presentazione delle domande di revisone delle revoche e di riammissione alla agevolazioni).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'art. 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreti ministeriali 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione dalla revoca e di riammissione alle agevolazioni.

2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.

3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazine di cui al comma 2, corredato di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.».

Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza

1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari), reca:

«Art. 1 *(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).* — 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004, ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.».

Art. 6-quinquies.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

*1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— I commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario), recano:

«Art. 1 *(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica).* — 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

1-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stesa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno dal almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiarie, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via proritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa

sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, letterea *b)*, 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.».

Art. 6-sexies.

IVA agricola

1. Le disposioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2006.

Riferimenti normativi:

— Il comma 10 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); reca:

«Art. 34 *(Regime speciale per i produttori agricoli)*. 1. - 9. *(Omissis)*. — 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.».

Art. 6-septies.

Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)*. — 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il *31 dicembre 2005* ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000, e 2001 nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 *e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005* a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del *decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*[(3)], convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), previa rendicontazione.».

Art. 6-octies.

Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari

1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1 dell'art. 13-*undecies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza), reca:

«Art. 13-*undecies (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari)*. — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 del Ministro della sanità, è prorogato al 1º settembre 2005.».

Art. 6-nonies.

Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge n. 143 del 1991

1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1º luglio 2005.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), reca:

«Art. 5 *(Sanzioni, procedure, controlli)*. — 6-*bis*. La violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A01968

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 17 febbraio 2005, n. **2.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2005.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.C.

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'UNIGEC CONFAPI

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

All'Unione nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo servizio.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di € 61.972,00 (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di € 12.911,00 ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue;

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad € 2.582,00 ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati: le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.

Per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi, non solo di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Art. 5.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 6.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SCALA

05A01767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Lavarone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Lavarone, fraz. Cappella (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A01760

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Loro Piceno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Loro Piceno (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio mobiliare di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Maria, con sede in Loro Piceno (Macerata).

05A01761

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Monte San Martino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Monte San Martino (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio mobiliare di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Martino Vescovo, con sede in Monte San Martino (Macerata).

05A01762

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Civitanova Marche

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Civitanova Marche (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio mobiliare di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Paolo Apostolo, con sede in Civitanova Marche (Macerata).

05A01763

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Pia Unione degli Artisti e Contadini, in Civitanova Marche

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita Pia Unione degli Artisti e Contadini con sede in Civitanova Marche (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio mobiliare di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Paolo Apostolo, con sede in Civitanova Marche (Macerata)z.

05A01764

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Suffragio, in Monte S. Giusto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Suffragio, con sede in Monte S. Giusto (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio mobiliare di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Stefano, con sede in Monte S. Giusto (Macerata).

05A01765

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Gualdo

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Gualdo (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso sarà devoluto alla Parrocchia S. Savino, con sede in Gualdo (Macerata).

05A01779

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rimodulazione della composizione e dei criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica, nell'ambito della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2005, sono state rimodulate la composizione e i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica nell'ambito della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto-legge 30 settembre, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il decreto è pubblicato e consultabile nel testo integrale sul sito Internet dell'amministrazione.

05A01771

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3165
Yen giapponese	138,74
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,68975
Corona svedese	9,0724
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	80,24
Corona norvegese	8,2615
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	29,723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	3,9233
Leu romeno	36226
Tallero sloveno	239,71
Corona slovacca	37,858
Lira turca	1,7040
Dollaro australiano	1,6824
Dollaro canadese	1,6358
Dollaro di Hong Kong	10,2685
Dollaro neozelandese	1,8288
Dollaro di Singapore	2,1520
Won sudcoreano	1327,56
Rand sudafricano	7,6994

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01969

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «Ecosim S.r.l.», in Prato.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e le competitività del 3 febbraio 2005, l'organismo «Ecosim S.r.l.» - via Trav. Fiorentina n. 10 - Prato è autorizzato, in conformità all'art. 13 a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002 n. 93.

L'autorizzazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 22 maggio 2002 ed ha pari scadenza.

05A01569

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «Eco Tech Engineering e servizi ambientali S.r.l.», in Ponte San Giovanni.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 3 febbraio 2005, l'organismo «Eco Tech Engineering e servizi ambientali S.r.l.» - via Manzoni n. 421/b - Ponte San Giovanni (Perugia) è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002 n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A01570

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'organismo ICMQ S.p.a., in Milano.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 febbraio 2005, l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti di componenti per camini, comignoli e condotti interni, per camini in laterizio, in terracotta e ceramica sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno.

05A01571

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% con glucosio 5% Baxter».

Estratto determinazione n. 48 del 16 febbraio 2005

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% con GLUCOSIO 5% BAXTER.

Titolare A.I.C: Baxter S.p.a. - viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 036091015/M (in base 10) 12FF47 (in base 32).

20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 036091027/M (in base 10) 12FF4M (in base 32).

10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 036091039/M (in base 10) 12FF4Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principi attivi: sodio cloruro 9,0 g/L, glucosio (come monoidrato) 50,0 g/L.

Ogni ml contiene 50 mg di glucosio (come monoidrato) e 9,0 mg di sodio cloruro:

mmol/l Na^+ 154 Cl^- 154

mEq/l Na^+ 154 Cl^- 154

585 mOsm/l (circa) pH da 3,5 a 6,5

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Baxter S.A., Boulevard René Branquart 80, 7860 Lessines Belgio;

Baxter Healthcare Ltd., Caxton Way Thetford Norfolk IP 24 35 E (UK);

Bieffe Medital Ctra de Biescas Senegue 22 666 Sabinanigo Spagna.

Indicazioni terapeutiche: la soluzione Sodio cloruro 0,9% p/v con glucosio 5% Baxter è utilizzata nelle seguenti indicazioni:

trattamento della deplezione di sodio, disidratazione extracellulare o ipovolemia nei casi in cui è richiesto un apporto di acqua, e carboidrati a causa di una limitata assunzione di liquidi ed elettroliti per le normali vie di assunzione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 036091015/M (in base 10 12FF47 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 036091027/M (in base 10) 12FF4M (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 036091039/M (in base 10) 12FF4Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01769

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Aricept»

Estratto provvedimento UPC/II/1665 del 3 febbraio 2005

Specialità medicinale:ARICEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033254018/M - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033254020/M - 28 compresse film rivestite 10 mg;

Titolare A.I.C.: Pfizer italia s.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001/W026; UK/H/0182/001-02/N01;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01532

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Influsplit»

Estratto provvedimento UPC/II/1675 del 4 febbraio 2005

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml

Titolare A.I.C.: Valda lab. farmaceutici S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una officina di riempimento delle siringhe: «GlaxoSmithKline Biologicals s.a. - Parc de la Noire Epine - Rue Flemming,20 - 1330 Wavre - Belgio».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01531

Modificazioni delle autorizzazioni, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento UPC/II/1679 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 MCG;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 MCG;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 010, 011/II 064

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (metodo di determinazione della concentrazione proteica).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1682 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» flac. 1 ml 300 mcg;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 009, 010, 011/II/053;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: introduzione di un nuovo standard di riferimento (lot 06198KOB) come lo standard di riferimento del prodotto finito e lo standard di riferimento per il saggio di potenza.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01529 - 05A01527

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prixar»

Estratto provvedimento UPC/II/1680 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale: PRIXAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033633013 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633025 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633037 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033633049 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033633052 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033633064 - «500» IV 1 flac 100 ml soluzione per infusione.

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W018;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: modifica del processo produttivo della sostanza attiva Levofloxacina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01528

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Adenoscan»

Estratto provvedimento UPC/II/1681 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale: ADENOSCAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033245010/M - 6 flaconcini 30 mg 10 ml IV;

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0140/001/II/006

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: revisione delle specifiche dell'adenosina in accordo alla monografia della farmacopea europea; rimane il metodo HPLC attualmente approvato per la determinazione delle Impurità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01530

Modificazioni delle autorizzazioni, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine»

Estratto provvedimento UPC/II/1693 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006, 007,008,009,010,011/II/073;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata);

Modifica apportata: aggiunta di un metodo alternativo di confezionamento;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1698 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/068;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: eliminazione del test per l'acetato nel prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01841 - 05A01842

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nei svac - C»

Estratto provvedimento UPC/II/1700 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: NEISVAC - C.

Confezioni:

035602010/M - 1 siringa preriempita di vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602022/M - 10 siringhe preriempite di vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602034/M - 20 siringhe preriempite di vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/II/015 e II/18.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle procedure di test per il test di rilascio della banca cellulare (sostituzione del test QuadFERM con il test API NH e modifica del controllo negativo per il test dell'ossidasi).

Nuovo sito produttivo alternativo «Baxter AG, Lange Alle 51, Vienna» per la formulazione e riempimento del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01846

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Aspimicran»

Estratto provvedimento UPC/II/1701 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: ASPIMICRAN.

Confezioni:

035636012/M - 1 strip 6×2 compresse effervescenti da 500 mg;

035636024/M - 1 strip 12×2 compresse effervescenti da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0249/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione dello «Skip testing» nella valutazione di purezza microbiologica del prodotto finito (riguardante il rilascio le le specifiche del periodo di validità).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01847

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vasexten»

Estratto provvedimento UPC/II/1703 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: VASEXTEN.

Confezioni:

035144017/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

035144029/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0198/001-002/W001 ;W02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione del principio attivo (Sankio Chemical Co., Ltd. Hirono Factory 1-34, lwasaka, Kamikitaba, Hirono, Futuba-Gun - Giappone) e conseguente modifica del processo di sintesi e delle specifiche della sostanza attiva.

Nuovi controlli in process sulla forma cristallina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01843

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Libradin»

Estratto provvedimento UPC/II/1704 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: LIBRADIN.

Confezioni:

035146012/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

035146024/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0199/001-002/W001,W02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione del principio attivo (Sankio Chemical Co., Ltd. Hirono Factory 1-34, lwasaka, Kamikitaba, Hirono, Futuba-Gun - Giappone) e conseguente modifica del processo di sintesi e delle specifiche della sostanza attiva.

Nuovi controlli in process sulla forma cristallina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01844

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Engerix B»

Estratto provvedimento UPC/II/1705 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

026653028/M - 1 flac. monodose;

026653030/M - 10 flac. monodose + siringhe;

026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

026653055/M - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

026653067/M - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

026653079/M - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

026653093/M - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

026653105/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0009/001-002/W10.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test per identificazione dei sali di alluminio e revisione dei limiti delle specifiche del saggio di potenza in vitro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01845

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501050/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00